



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 10 luglio 2023
(OR. en)**

**11545/23
ADD 1 REV 1**

**COPEN 244
DROIPEN 99
ENV 817
RELEX 852
JAI 976**

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 7 luglio 2023 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2023) 419 final - ANNEX |
| Oggetto: | ALLEGATO della Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati su una convenzione del Consiglio d'Europa che annulla e sostituisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172) nonché un relativo progetto di relazione esplicativa |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 419 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 419 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.7.2023
COM(2023) 419 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati su una convenzione del Consiglio d'Europa che annulla e sostituisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172) nonché un relativo progetto di relazione esplicativa

ALLEGATO

Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (1) La convenzione è compatibile con il diritto dell'Unione sulla tutela penale dell'ambiente, compresi i negoziati in corso sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE¹.
- (2) La convenzione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (3) Gli obiettivi specifici esposti in dettaglio in appresso sono raggiunti garantendo nel contempo che l'esito dei negoziati sia compatibile con le pertinenti norme interne dell'Unione in materia di criminalità ambientale. Tali norme interne, quali evolveranno nel corso della procedura legislativa dell'Unione e, da ultimo, nella loro forma definitiva adottata, costituiranno la base per la posizione negoziale dell'Unione.
- (4) I negoziati portano a una comprensione comune delle categorie di reati ambientali e delle sanzioni per le persone fisiche e giuridiche negli Stati membri dell'UE e negli Stati membri del Consiglio d'Europa e, su tale base, faciliteranno la cooperazione internazionale.
- (5) La nuova convenzione prevista è compatibile con l'*acquis* dell'Unione, il che contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente, e riflette per quanto possibile l'ambito di applicazione della nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente attualmente in fase di negoziazione. La nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e la nuova convenzione si rafforzano reciprocamente nei loro obiettivi di aumentare il livello di tutela dell'ambiente e di migliorarne la qualità.
- (6) I reati ambientali figuranti nella convenzione e il loro ambito di applicazione sono chiaramente definiti e compatibili con l'elenco dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta della Commissione di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE² e tengono conto dei progressi nei negoziati tra i colegislatori dell'Unione e, da ultimo, della versione finale della direttiva.
- (7) La convenzione contiene una definizione di responsabilità delle persone giuridiche compatibile con la definizione figurante nell'*acquis* dell'Unione.
- (8) La convenzione garantisce la disponibilità di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche.

¹ COM(2021) 851 final, 2021/0422 (COD)

² Cfr. nota 1.

- (9) La convenzione contiene norme appropriate in materia di competenza giurisdizionale che garantiscono che gli Stati membri abbiano, quanto meno, la giurisdizione per quanto riguarda i reati ambientali commessi dai loro cittadini o commessi sul loro territorio o a bordo di navi battenti la loro bandiera.
- (10) La convenzione favorisce la cooperazione internazionale e promuove il ricorso ai meccanismi esistenti per la cooperazione, lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca.
- (11) La convenzione contiene disposizioni volte a rafforzare le catene nazionali di contrasto alla criminalità ambientale per consentire loro di individuare, indagare, perseguire e sanzionare con successo i reati ambientali.
- (12) Il ruolo dei cittadini nell'individuare e portare in giudizio i reati ambientali è riconosciuto e i loro diritti sono difesi.
- (13) Gli Stati membri adottano misure per aumentare la consapevolezza della dannosità dei reati ambientali. È riconosciuto il principio di precauzione inteso a evitare i reati ambientali.

Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (14) La convenzione modificata terrà in considerazione gli strumenti globali e regionali esistenti e la cooperazione internazionale in corso nella lotta globale alla criminalità ambientale.
- (15) La convenzione modificata mantiene il suo meccanismo di attuazione e le disposizioni finali, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione e la denuncia.